

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **492/1990** (ECLI:IT:COST:1990:492)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **26/09/1990**; Decisione del **09/10/1990**

Deposito del **22/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **31/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16595**

Atti decisi:

N. 492

ORDINANZA 9-22 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dal Pretore di Bergamo nella procedura esecutiva promossa dalla s.r.l. Arredamenti Due Enne nei confronti di Oberti Gabriella, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione mobiliare, il Pretore di Bergamo, con ordinanza in data 26 aprile 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 514, del codice di procedura civile, nella parte in cui non comprende, tra le cose assolutamente impignorabili, il televisore;

che, ad avviso del giudice a quo, la pignorabilità del mezzo televisivo che, assolvendo a funzioni di ricreazione, istruzione e informazione costituisce ormai uno strumento indispensabile per il debitore ed i suoi familiari, ostacolerebbe l'attuazione del diritto fondamentale ed inviolabile all'informazione - condizione per l'esercizio effettivo di altri diritti primari - (art. 2 Cost.), nonché la promozione dello sviluppo culturale (art. 9 Cost.), creando altresì un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre cose dichiarate impignorabili - quali ad esempio la lavatrice - e non maggiormente indispensabili (art. 3 Cost.);

che non si sono costituite le parti private, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della questione per la mancata indicazione degli specifici motivi di contrasto con i parametri costituzionali invocati;

che l'interveniente ha poi sostenuto che la determinazione dei beni impignorabili rientrerebbe nell'esclusiva sfera di discrezionalità del legislatore, negando, comunque l'indispensabilità del mezzo televisivo ai fini dell'informazione e della cultura.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione, anche se non espressamente enunciati in relazione ai singoli parametri invocati, sono comunque desumibili i profili sotto i quali la norma denunciata si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali di raffronto;

che, pertanto, la relativa eccezione sollevata dall'Avvocatura va respinta;

che, come questa Corte ha già affermato nell'ordinanza n. 60 del 1971, l'individuazione dei beni pignorabili rientra nell'esclusiva sfera dei poteri discrezionali del legislatore, che, anche in questo caso, tenuto conto dell'esigenza di contemperare l'interesse del debitore con quello del creditore, non appaiono irragionevolmente esercitati;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, perché attinente a scelte del legislatore insindacabili in questa sede;

che ciò non di meno, in considerazione della rilevanza sociale che, dall'ultima modifica legislativa della norma impugnata ad oggi, alcuni beni hanno assunto, appare ormai opportuno un nuovo apprezzamento in sede legislativa della realtà verificatasi nella vita sociale, che possa condurre ad un eventuale modifica dell'elenco dei beni impignorabili in modo da renderlo più aderente a tale evoluzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9

ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.